

05/06/2012

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DELL'ARAN SOTTRATTI ALL'ACCESSO



REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DELL'ARAN SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti formati dagli uffici dell'A.Ra.N., o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2.

Art. 2

Documenti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni anche in riferimento alla gestione di dati sensibili di cui all'art 22 della legge 675/1996, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- b) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
- c) dati e informazioni a qualsiasi titolo in possesso dell'Agenzia riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
- d) documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private dell'impiegato;
- e) documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale di dipendenti diversi dal

richiedente, per la parte relativa a situazioni strettamente personali;

f) documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o di salute limitatamente ai motivi;

g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

h) documentazione proveniente da pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, organismi di natura intersindacale e organismi collegiali o paritetici, per la parte che riflette situazioni soggettive di singole associazioni sindacali.

i) documenti e dati da cui sia possibile ricavare, anche indirettamente, l'adesione di singole persone a sindacati o associazioni a carattere sindacale, ai sensi dell'art. 22 della legge 675/96.

2. In ogni caso non sono sottratti all'accesso documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona, con la sola esclusione di quelli di cui alla lettera e) fino al termine del procedimento.

Art. 3

Differimento dell'accesso ai documenti dell'Aran o rientranti nella sua disponibilità

1. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia una temporanea necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza.

2. L'accesso alle categorie di documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso ai documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;

b) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria ed emessi i relativi provvedimenti;

c) per i documenti concernenti le deleghe ed i voti riportati dalle organizzazioni sindacali, fatta salva la competenza in materia del comitato paritetico previsto dall'art. 43 comma

8 del d.lgs. 165/2001, l'accesso è differito, relativamente ai documenti, o alle parti dei documenti che riguardano organizzazioni sindacali diverse dalla richiedente, fino a che i dati relativi non siano stati certificati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 165/2001 e pubblicati sull'apposito repertorio;

d) per i documenti relativi alle retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici l'accesso è differito fino all'invio al Governo del rapporto previsto dall'art. 50 comma 3 del decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari o comunque riguardante personale dipendente, secondo quanto stabilito al successivo comma 3 ;

f) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza, secondo quanto stabilito al successivo comma 3;

3. Il differimento dell'accesso ai documenti di cui all'art. 24 comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la durata dello stesso, ove già non stabilito dai commi precedenti, viene deliberato dal Comitato Direttivo di volta in volta in relazione a singole ipotesi, anche ulteriori rispetto a quanto qui elencato, ove siano riscontrate le esigenze di tutela di cui all'art. 24 l.241/90 o quando l'accesso ai documenti possa risultare di nocimento all'attività negoziale dell'Agenzia.

Art. 4

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 5

Procedimento di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell'ufficio dell'Agenzia, competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.352/1992.

2. L'accesso può, altresì, essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

3. L'organizzazione sindacale che richieda dati riguardanti la propria organizzazione, provenienti da amministrazioni pubbliche, in possesso dell'Aran per i suoi compiti istituzionali in materia di accertamento della rappresentatività, o inserite nei verbali del comitato paritetico di cui all'art. 43 comma 8 del d.lgs. 165/2001 – verbali trasmessi all'Aran alla fine dei lavori del suddetto comitato paritetico - , dovrà, in ogni caso, produrre apposita istanza motivata all'ufficio competente.

4. Il richiedente sarà, parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.

5. L'estrazione di copie di atti è sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi annualmente determinati dal Comitato Direttivo e si effettua mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio. Il suddetto pagamento è disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione.

Art. 6 **Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Potranno essere adottate altre forme e modalità di pubblicità, sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 5 dicembre 2002

Integrato il 15.1.2004 come segue:

1. di considerare non rientranti nell'ambito applicativo della legge 241/1990, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della medesima legge le informazioni generiche richieste sullo stato del procedimento di contrattazione collettiva, né tutti i quesiti aventi ad oggetto lo stato, l'iter e il contenuto delle trattative negoziali, per i quali sono predisposti dall'Agenzia appositi canali di informazione;

2. di differire, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241/90, tutti di atti e documenti formati e utilizzati dall'A.Ra.N. nel corso del procedimento di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 165/2001 e relativi all'attività di rappresentanza negoziale, fino alla definitiva sottoscrizione del relativo CCNL ed in particolare:

- gli atti e le linee di indirizzo delle amministrazioni rappresentate per la contrattazione collettiva nazionale;

- le relazioni tecniche relative a ciascun contratto collettivo;

- i documenti e le elaborazioni, anche a carattere statistico, ad uso interno dell'Agenzia, propedeutici all'attività negoziale;
- i documenti trasmessi e gli atti di corrispondenza tra l'A.Ra.N. e gli altri soggetti pubblici e privati relativi al procedimento di contrattazione o comunque connessi all'espletamento del mandato negoziale affidato all'Agenzia.